

COMUNE DI NOVOLI

Provincia di Lecce

.....



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – TASI – GUIDA ANNO 2014

IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

La Legge 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro all'erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC e' composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi per i servizi indivisibili e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La presente guida e' riferita alla componente TASI della IUC di competenza del Comune di Novoli.

TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La TASI si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune.

IMMOBILI SOGGETTI ALLA TASI NEL COMUNE DI NOVOLI

Il Comune di Novoli in data 8 settembre 2014, con deliberazione consiliare nr. 13, ha approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC, comprendente i seguenti tributi IMU, TARI e TASI, e con deliberazione consiliare nr. 14 le relative aliquote e detrazioni.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto dei fabbricati come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui e' sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.

IL VALORE DEGLI IMMOBILI

La base imponibile e' costituita dal valore degli immobili: fabbricati ed aree fabbricabili.

IL VALORE DEI FABBRICATI

Per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al Catasto dei Fabbricati, alla quale sia attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale.

Il valore dei fabbricati e' ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio 2014, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastale C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i fabbricati classificabili nella categoria catastale D, sprovvisti di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore dovra' essere calcolato sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione dei coefficienti determinati annualmente con Decreto del Ministero delle Finanze.

ALIQUOTE TASI ANNO 2014

Il Comune di Novoli, con deliberazione consiliare nr. 14 dell'8 settembre 2014, ha stabilito le seguenti aliquote per l'anno 2014:

- a) aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,50 per mille per:

- abitazione principale e delle pertinenze della stessa;
- unita' immobiliari appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unita' immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

- b)) aliquota TASI ordinaria nella misura del 1.00 per mille:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge nr. 201 del 2011;
- **c) aliquota TASI ordinaria nella misura dello 0,80 per mille:**
- per tutti i fabbricati diversi rispetto alle fattispecie precedentemente individuate e per le aree edificabili esistenti nel territorio del Comune, stabilendo che la percentuale a carico dell'occupante, diverso dal titolare del diritto reale sull'entità immobiliare, è pari al 15%;

DETRAZIONE TASI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per l'anno 2014, è prevista l'applicazione di una detrazione sino alla concorrenza dell'intero tributo per le abitazioni principali aventi categoria catastale A/4 e A/5.

PERIODO DI POSSESSO

La Tasi è dovuta in proporzione ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dell'immobile.

Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni.

La quantificazione del tributo in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile.

Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti della TASI che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

VERSAMENTO

La TASI deve essere versata in due rate, la prima è in acconto e la seconda è a saldo.

La prima rata, da versare entro il 16 ottobre 2014, è pari al 50% del tributo dovuto per l'intero anno.

La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2014, è a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata (tributo annuo meno acconto).

Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2014.

Il versamento TASI deve essere effettuato tramite modello F24.

Il codice del Comune di Novoli è: F970.

I codici tributo TASI da utilizzare nella compilazione del modello di versamento sono i seguenti:

3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze;

3959 TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;

3960 TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;

3961 TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

3962 TASI – interessi

3963 TASI – sanzioni

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo al versamento se il tributo da versare è uguale od inferiore a 12 Euro.
E' possibile calcolare la TASI dovuta per l'anno 2014 collegandosi al sito internet del Comune di Novoli: www.comunedinovoli.it alla Sezione Anutel – Calcolo IUC. Il servizio consente il calcolo del tributo in maniera semplice e fornisce la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento.

VERSAMENTO OMESSO O TARDIVO

Chi non versa la TASI, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla Legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento del tributo omesso o tardivamente versato, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 695, della Legge 147 del 27 dicembre 2013.

Il contribuente che versa la TASI in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.

RAVVEDIMENTO

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata contestata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente alla TASI dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella "ravv."

RAVVEDIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO

- Nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali (*);
- Nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la sanzione del 3% dell'imposta oltre agli interessi legali (*);
- Nel caso di versamento effettuato tra il 31° giorno successivo alla scadenza ed il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (entro il 30 giugno 2015 per l'anno 2014), si applica la sanzione del 3,75% del tributo omesso oltre gli interessi legali (*).
- Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento del tributo o della differenza di tributo dovuto, degli interessi legali sull'imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sul tributo versato in ritardo.

(*) Saggio degli interessi legali: 1% dal 01/01/2014 D.M. 12 dicembre 2013.

Gli interessati possono rivolgersi per informazioni all'Ufficio Tributi presso il Comune di Novoli – Piazza Aldo Moro – personalmente tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12 e martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00 , a mezzo telefono telefonando ai numeri 0832711371 -0832712693.